

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARTORI LANCIOTTI, ALVETI, LETTIERI, SITRA, GIUSEPPE
ALBERTINI, BOATO, DIANA, CHIAVENTI, FORLEO, NOVELLI,
ALFONSINA RINALDI, GIANNA SERRA**

Interpretazione autentica dell'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in merito alla non trasferibilità agli eredi della responsabilità degli amministratori e dipendenti di comuni e province

Presentata il 3 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in tema di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali non può, in base ai principi generali del nostro ordinamento, risultare di portata diversa da quello fornito dalla norma di interpretazione autentica oggetto della presente proposta di legge.

Recita infatti il comma 4 dell'articolo 58 della legge n. 142 del 1990: « La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi ».

Il principio si applica perciò a qualsiasi fattispecie non ancora definita al momento dell'entrata in vigore della legge

nel nostro ordinamento perché altrimenti il legislatore avrebbe dovuto già in quella sede stabilire il discrimine fra amministratori e dipendenti viventi ed operanti fino all'entrata in vigore e dopo la stessa, al fine di collegare l'estensione o meno della responsabilità ai loro eredi. Ciò non ha fatto, né si rinviene nelle norme transitorie o in altra sede alcun principio o disposizione espressa che possa spiegare una diversa *ratio*, al fine di interpretare la norma dell'articolo 58 della legge richiamata in maniera contrastante con la interpretazione autentica fornita con la presente proposta di legge.

Non si rinviene inoltre alcun principio dell'ordinamento positivo che possa portare a discriminare gli eredi degli ammi-

nistratori e dei dipendenti dei comuni e delle province a seconda del momento in cui abbiano acquisito tale *status*, ossia se prima o dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La sopravvenienza della norma non può che avere applicazione perciò anche

ai giudizi tuttora in corso nei confronti degli eredi degli amministratori e dipendenti di comuni e province ed impedire l'iniziativa nei confronti di eredi di amministratori e dipendenti di comuni e province deceduti anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, va interpretato nel senso che l'azione di responsabilità non può essere intentata o proseguita nei confronti degli eredi degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province, indipendentemente dal momento del decesso degli stessi.